

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro della Sanità**

(ANSELMI)

col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

(V. il precedente disegno di legge di conversione — atto Senato n. 1628 - VII legislatura — comunicato alla Presidenza il 28 maggio 1979 e decaduto per effetto dello scioglimento delle Camere)

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario

ONOREVOLI SENATORI. — Il 28 maggio corrente anno il Governo presentava al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, concernente disposizioni urgenti per il finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario.

Il Senato ne prendeva atto nella seduta del 31 maggio ultimo scorso.

Peraltro i margini di tempo ormai ristrettissimi e la considerazione che il termine costituzionale per la conversione del decreto scadrà il 27 luglio prossimo venturo hanno indotto il Parlamento ad evitare ulteriori

convocazioni che avrebbero dovuto essere effettuate non solo in regime di *prorogatio*, ma in concomitanza con la doppia consultazione popolare per l'elezione delle nuove Camere e dei rappresentanti al Parlamento europeo. Il disegno di legge n. 1628/S decade, pertanto, con la fine della VII legislatura.

Il Governo ha deliberato, quindi, la ripresentazione in Parlamento del disegno di legge con il quale chiede la conversione in legge del decreto-legge in esame; con ciò riconfermando la procedura già seguita in passato, in occasione della riproposizione di

disegno di legge di conversione (atto Senato n. 3 - VII legislatura) sostitutivo di identico disegno di legge (atto Senato n. 2603 - VI legislatura) decaduto per fine della legislatura.

* * *

La contemporaneità della legge finanziaria (21 dicembre 1978, n. 843) e della legge sanitaria (23 dicembre 1978, n. 833) e soprattutto l'ordine cronologico della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* hanno posto taluni problemi interpretativi la cui soluzione appare indispensabile ed urgente.

La legge sanitaria (artt. 52 e 69) stabiliva, infatti, che all'alimentazione del « Fondo sanitario nazionale » dovesse, tra l'altro, provvedersi mediante corrispondente riduzione delle somme da assegnare alla finanza locale per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali.

La legge finanziaria dettava, a sua volta, i criteri per la determinazione del *plafond* massimo di spesa dei comuni e delle province per l'anno 1979, autorizzando, peraltro, una percentuale di crescita rispetto al 1978 diversa da quella fissata dalla legge sanitaria.

Motivi di correttezza — finalizzati soprattutto ad assicurare la continuità nella erogazione delle prestazioni sanitarie da parte degli enti locali — suggeriscono di derogare ai richiamati articoli 52 e 69 della legge sanitaria, e di non operare il « giro contabile » che prevede la riduzione delle erogazioni statali ai comuni ed alle province per alimentare il Fondo nazionale sanitario che, a sua volta, dovrebbe corrispondentemente reintegrare i comuni e le province.

Con gli articoli del decreto in esame viene, pertanto, stabilito che il fabbisogno finanziario dell'assistenza sanitaria delle province, dei comuni e dei loro consorzi resta assicurato nell'ambito delle disposizioni dettate in materia di finanza locale per l'anno 1979 dalla predetta legge finanziaria.

Peraltro, a salvaguardia delle disposizioni previste dalla legge sanitaria in materia di rendiconti, si fa obbligo agli enti locali interessati di dar conto alle Regioni, con periodicità trimestrale, delle spese sostenute al titolo di che trattasi.

Ciò consentirà anche l'acquisizione di ulteriori precisi elementi di valutazione dell'andamento della spesa sanitaria nell'ambito locale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario.

Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 28 maggio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, per l'anno 1979, la continuità dell'intervento delle province, dei comuni e loro consorzi nel settore sanitario con stanziamenti di spesa determinati nell'ambito delle disposizioni in materia di finanza locale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'anno 1979 la norma di cui all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non si applica nei confronti delle province, comuni e loro consorzi.

In deroga all'articolo 52 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno 1979 il fabbisogno finanziario dell'assistenza sanitaria delle province, comuni e loro consorzi resta assicurato nell'ambito delle disposizioni in materia di finanza locale dettate dalla legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 2.

Gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono tenuti a fornire alle Regioni, con periodicità trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria secondo un modello di rilevazione contabile impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo.

Art. 3.

Per l'anno 1979, le Regioni, sulla quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale, assicurano il concorso, già a carico dello Stato, per i maggiori oneri derivanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, e degli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 giugno 1971, n. 515, alle province ed agli altri enti da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri o servizi di igiene mentale nonchè alle province da cui dipendono istituti medico-psicopedagogici.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità sarà precisata la quota del Fondo attribuita a ciascuna Regione da destinare alle province e agli altri enti per le finalità di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Per provvedere al ripianamento dei disavanzi pregressi e per la continuazione dell'assistenza sanitaria, protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili fino a tutto il 30 giugno 1979, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi che viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Acquisto e costruzione di nuove sedi doganali, eccetera ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — ANSELMINI —
ROGNONI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO